

QUESITI/RISCONTRI

P.742 - servizio di architettura e Ingegneria per la Verifica preventiva della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 50/2016.

Quesito 1)

si chiede di specificare se il requisito richiesto al punto 6.3, lett. e) del Disciplinare di Gara sia corretto (27.547.385,18) o se debba essere ricalcolato alla luce dell'importo lavori indicato nella medesima tabella.

Riscontro quesito 1)

Si specifica che l'importo deve essere ricalcolato alla luce dell'importo lavori e a quanto previsto in disciplinare:

“due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per categoria e ID sotto indicati, almeno pari al 50% dell'importo dell'opera di euro 68.868.462,96 su cui si riferisce la verifica.”

Ovvero euro: 34.434.231,5

Quesito 2)



Si chiede conferma che il documento presente nella cartella Progetto Piattaforma "Prot. 05.03.2021.0006775.I_All_N_1_P742_SaD_VerificaESE_Rel.002_r0_CriteriValutazioneOfferta" sia completo, in quanto, dalla numerazione delle pagine ne risulterebbero mancanti 2, pag. 6/7 e 7/7.

Riscontro quesito 2)

Si conferma la completezza del documento posto in pubblicazione.

Quesito 3)

con riferimento alla Tabella relativa ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica e con riferimento alla relazione B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELLOFFERTA al par 1.3 viene indicato come sub-criterio di valutazione quanto segue: B1.3) Partecipazione nel gruppo di verifica di un giovane professionista laureato iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni (art. 95, comma 13, D.lgs. 50/2016), con particolare riferimento alle modalità di coinvolgimento dello stesso nelle attività di verifica, si chiede di precisare se trattasi di refuso in quanto tale sub criterio non appare in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e dalla prassi relativa alle procedure aperte per le attività di verifica della progettazione ex art. 26 del Dlgs 50/2016 e smi.

Inoltre, trattandosi di una procedura il cui importo lavori è superiore a 20 milioni di euro la partecipazione è riservata agli Odl di tipo A e C accreditati 17020, ciò che rende privo di significato quanto previsto dall'art. 95 comma 13 del citato Dlgs 50/2016 in relazione alla volontà di agevolare la partecipazione dei giovani professionisti.

Riscontro quesito 3)

Il criterio B1.3) non trattasi di un refuso.

Si conferma quindi quanto riportato nel sub-criterio di valutazione B1.3) ossia la valutazione positiva da parte della commissione giudicatrice relativamente alla partecipazione nel gruppo di verifica di un giovane professionista laureato iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni, con particolare riferimento alle modalità di coinvolgimento dello stesso nelle attività di verifica.

Tale criterio vuole essere quindi premiante nei confronti di quegli operatori che provvederanno ad integrare nel gruppo di lavoro giovani professionisti (requisito di iscrizione all'albo professionale e non di avere partita iva propria), nell'ottica di ottemperare a quanto previsto dall'art. 95 comma 13 del Dlgs 50/2016, quale scelta discrezionale dell'amministrazione in fase di valutazione dell'offerta.

Aggiornamento al 28/06/2021